Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 1° agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 5 *aprile* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1966
registro n. 27 *Difesa-Esercito, foglio n.* 111

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

GARDONCINI Giovanni Battista fu Giuseppe, classe 1895, da Gardone Val Trompia (Brescia). — Vecchio combattente, animato da alto spirito patriottico, raggiungeva le montagne della Valle di Lanzo sin dall'inizio della lotta clandestina e vi riuniva i primi partigiani. Con la sua instancabile attività, costituiva un numero sempre maggiore di formazioni sicure, aggressive e successivamente le inquadrava in una agguerita Divisione che portava al successo in molteplici, aspri combattimenti. Comandante capace, benvoluto, energico, risoluto era di fulgido esempio e di costante stimolo per tutti i suoi uomini, per il suo leggendario valore personale e per la sua costante presenza ove maggiore era il pericolo o la necessità di un conforto. Catturato in un rastrellamento e condannato alla pena capitale, moriva volgendo il petto al nemico e gridando « Viva l'Italia libera ». Sublime esempio di dedizione alla causa della libertà, spinta fino all'estremo sacrificio. — Val di Lanzo, 7 ottobre 1943 - Torino, 12 ottobre 1944.

GIRALDO Enzo di Vittorio, classe 1928, da Arzergrande (Padova). — Volontario partigiano all'età di sedici anni, prendeva parte alla lotta clandestina con singolare ardimento e valore. Catturato, sopportava stoicamente le più crudeli sevizie pur di non svelare i nomi dei commilitoni; riusciva successivamente ad evadere ed a riunirsi alla sua formazione. Nel corso di un attacco ad un posto di blocco si distingueva per eccezionale spirito aggressivo penetrando nel ridotto nemico e causando forti perdite all'avversario con il suo eroismo personale. Benchè ferito, prendeva parte a varie successive azioni. Durante un sanguinoso scontro contro forze preponderanti, gareggiava in audacia con i commilitoni più anziani finchè, rimasto pressochè isolato, si batteva da eroe in una impari lotta corpo a corpo riportando un'altra ferita. Ricoverato all'ospedale, fuggiva ancora dolorante per raggiungere i suoi commilitoni impegnati in combattimento e, presa l'arma di un caduto, si lanciava allo sbaraglio con una pattuglia di prodi fino al supremo sacrificio della sua giovane esistenza per la causa della libertà. — Castell'Alfero-Asti, 7 marzo 1945.

MICHELETTI Andrea Giovanni di Giovanni Battista, classe 1924, da Cuneo. — Partigiano di purissima fede e di eccelse virtù guerriere, combatteva sin dall'inizio della lotta di liberazione con leonino coraggio, con grande perizia e spirito di abnegazione, essendo sempre di esempio ai suoi uomini e di prezioso ausilio ai suoi superiori. Tra le molte epiche imprese: una missione in zona fortificata di frontiera brillantemente conclusa nonostante le più gravi difficoltà di situazione e di ambiente; una violenta reazione con un nucleo di ardimentosi ad un improvviso attacco avversario ed un successivo sganciamento nel corso del quale provvedeva al salvataggio da sicura cattura — in sella al suo cavallo lanciato al galoppo — di un commilitone ferito; un aspro combattimento in alta montagna durante il quale riusciva con eroica azione personale a sottrarre da sicuro annientamento il suo reparto accerchiato ed a salvare un partigiano gravemente congelato trasportandolo a spalla per 15 ore di estenuante marcia attraverso montagne nevose ed insidiate dal nemico. Catturato successivamente e sottoposto alle piu crudeli sevizie manteneva durante una tormentata agonia contegno mirabile e stoico, finchè suggellava con il suo estremo sacrificio la più incondizionata dedizione alla causa della libertà. — Regione Roccarisa S. Anna (Cuneo), 24 marzo 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRUNI Teresio di Contardo, classe 1921, da Godiasco (Pavia). — Partigiano di rare virtù morali, già ferito in precedente combattimento, veniva incaricato del comando di un distaccamento per le sue spiccate attitudini militari. Ricevuto l'ordine di recuperare, unitamente a pochi uomini, la salma di un commilitone caduto in zona nemica, compiva l'ardita missione. Sorpreso — al rientro — da forze nemiche superiori, accettava l'impari lotta e, nel generoso tentativo di salvare i commilitoni, con-

teneva con azione personale l'aggressività avversaria. Colpito mortalmente, si abbatteva sull'arma immolando così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Borgonovo - Pianello Val Tidone (Appennino Piacentino), 9 luglio-13 novembre 1944.

FOSSATI Giacomo di Agostino, classe 1928, da Racconigi (Cuneo). — Volontario partigiano fin dall'inizio della lotta clandestina, dava ripetute prove di coraggio e di spirito combattivo. Fatto prigioniero e sottoposto alle più atroci sevizie, preferiva la fucilazione alla delazione di notizie che potessero compromettere l'incolumità dei suoi commilitoni. Generoso esempio di forza d'animo e di dedizione alla causa della libertà — Saluzzo, 15 febbraio 1945.

GENINATTI Pietro Candido fu Giovanni, classe 1922, da Lanzo Torinese (Torino). — Incurante del pericolo, si lanciava arditamente all'attacco di un gruppo avversario. Sopraffatto e catturato veniva interrogato sulla dislocazione della Brigata partigiana di appartenenza, ma rifiutava di rispondere. Atrocemente seviziato, manteneva un fiero atteggiamento respingendo ogni richiesta di svelare notizie. Condannato a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Lanzo Torinese (Torino), 23 luglio 1944.

GRIVET CIACH Aldo di Michele, classe 1923, da Ciriè (Torino). — Durante un servizio di pattuglia, effettuato in difficili condizioni ambientali, assaltava con grande ardimento un posto avanzato avversario rimasto isolato durante un combattimento. Nel corso della lotta, continuata fino all'esaurimento delle munizioni, veniva catturato e successivamente condannato alla fucilazione. Al momento dell'esecuzione, affrontava la morte gridando il suo odio per il nemico ed il suo amore per l'Italia libera. — Monte Solio (Torino), 11 settembre 1944.

LAZZARETTI Evres di Michele, classe 1915, da Bagnolo in Piano (Reggio Emilia). — Fervente patriota organizzatore e combattente indomito, dedicava tutte le proprie energie e capacità alla lotta partigiana dando vita e potenziando numerosi gruppi armati che egli stesso dirigeva con grande perizia. Attivamente ricercato, veniva arrestato mentre, con grande sprezzo del pericolo, tentava di raggiungere una località dove si teneva un convegno clandestino particolarmente importante. Condannato alla pena capitale, suggellava gloriosamente, con il sacrificio supremo, la sua dedizione alla causa della libertà. — Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), 14 febbraio 1945.

MASCOTTO Antonio Giuseppe di Francesco, classe 1924, da Mussolente (Vicenza). — Volontario nelle formazioni partigiane, si distingueva per ardimento e valore. Nel corso di un violento combattimento, circondato con alcuni commilitoni da un reparto avversario superiore in uomini e mezzi, rifiutava per sette volte la resa battendosi leoninamente. Esaurite le munizioni, stremato dallo sforzo e sopraffatto, veniva fatto prigioniero. Sottoposto a crudeli sevizie e condannato a morte, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di gridare il suo odio per il nemico ed il suo amore per l'Italia libera. Sublime esempio di virtù guerriere e di dedizione al dovere spinte fino all'estremo sacrificio. — Zona del Grappa, settembre 1943-25 settembre 1944.

MIGLIETTI Celso di Giuseppe, classe 1923, da Germagnano (Torino), — Combattente eroico donava l'ardore e l'entusiasmo della sua giovinezza alla lotta partigiana. Nel corso di un duro combattimento, benchè ferito, continuava la lotta e fino all'esaurimento delle munizioni. Ferito una seconda volta ancor più gravemente, trovava la forza di scagliare contro il nemico l'arma ormai inutile. Nel compiere tale sublime atto di sfida, veniva colpito mortalmente ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Valle di Lanzo (Torino), novembre 1943-4 ottobre 1944.

MURACA Carlo di Pasquale, classe 1919, da Carlopoli (Catanzaro). — Unitosi volontariamente ad una formazione partigiana, partecipava a diverse azioni distinguendosi per spirito di sacrificio e per coraggio. Catturato durante un combattimento, sopportava le più crudeli sevizie senza fare la benchè minima rivelazione che potesse nuocere ai suoi commilitoni. Condannato alla pena capitale, manteneva un contegno esemplare ed affrontava la morte con serenità e fermezza d'animo. — Barge, 26 febbraio 1945.

RIGONI Giuseppe di Cristiano, classe 1915, da Asiago (Vicenza). — Comandante di reparto partigiano faceva rifulgere le sue doti di eroismo e di organizzatore. Per evitare una imboscata ad una formazione, attaccava — al comando di una squadra — forze avversarie superiori in numero ed in mezzi. Ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso e continuava l'impari lotta incutendo con l'esempio, fiducia ai suoi uomini, panico al nemico. Spirava fra le braccia dei suoi fedelissimi lasciando, quale testamento spirituale, una indomita fede per la causa della libertà. — Altopiano dei Sette Comuni, settembre 1943-8 aprile 1945.

RONCAGLIA Giulio fu Luigi, classe 1924, da Villar Perosa (Torino), — Partecipava alla lotta partigiana fin dal suo insorgere, essendo sempre di mirabile esempio ai suoi commilitoni per ardimento e per valore. Nel corso di una delicata missione informativa veniva catturato e sottoposto alle più crudeli sevizie. Sopportava con fermezza e stoicismo ogni sofferenza rifiutandosi di rivelare le notizie che gli venivano richieste. Condannato a morte, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di confermare la sua assoluta dedizione alla causa stessa e di intonare una canzone partigiana che il piombo nemico gli stroncava in gola. — Ivrea, 31 dicembre 1944.

ZANELLATO Vittorio di Antonio, classe 1919, da Adria (Rovigo). — Vice comandante di brigata partigiana, era di esempio, in ogni azione, ai sui uomini per slancio ed ardimento. Gravemente ferito nel corso di un combattimento contro elementi avversari superiori in forze e mezzi, continuava a combattere finchè, sopraffatto, veniva barbaratamente trucidato. — Venaria Reale (Torino), 8 ottobre 1944.

ZOFFO Romano Claudio fu Gioacchino, classe 1912, da Amaro (Udine). — Uomo di azione, animatore e trascinatore risoluto, faceva parte del movimento partigiano fin dall'inizio della lotta clandestina, imponendosi all'ammirazione dei commilitoni per le sue doti di capo e di combattente. Nominato comandante di brigata per le sue altissime qualità militari, diveniva popolare per le sue gesta eroiche e per la fermezza e prontezza con le quali risolveva i più difficili e importanti problemi operativi. Il suo spirito e la sua mente si rivelavano intieramente durante il ciclo operativo insurrezionale nel corso del quale infliggeva forti perdite all'avversario e costringeva più presidi a capitolare. Intervenuto per una trattativa di resa richiesta dal comandante di un presidio nemico, veniva dallo stesso catturato e barbaramente trucidato. Sublime esempio di dedizione spinta sino al sacrificio estremo, per la causa della libertà. — Tarcento (Udine), 29-30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BIANCHET Gerardo di Giuseppe, classe 1922, da Cordenons (Udine). — Facente parte di una squadra mortai leggeri, nel corso di un duro contrattacco, si portava in posizione avanzata per meglio accompagnare il reparto con il tiro della propria arma. Individuato dal nemico e sottoposto ad un intenso fuoco, continuava imperterrito nel suo compito. Colpito a morte, rifiutava ogni soccorso e trovava ancora la forza di incitare i commilitoni a persistere nell'azione. Luminoso esempio di fede nella causa della libertà. — Spanske Nijve Berak (Jugoslavia) 17 gennaio 1945.

(5329)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 6 giugno 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla Bandiera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con la seguente motivazione:

Seguendo una fulgida tradizione di sempre operante solidarietà e di generosa abnegazione che, in ogni circostanza ha caratterizzato l'opera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la specialità di Polizia stradale, prodigandosi con il più fervido slancio umanitario, si imponeva all'attenzione ed alla gratitudine della Nazione per le benemerenze acquisite in innumerevoli interventi dovunque la sua presenza era richiesta per aiuti o soccorsi, vite umane da salvare o sofferenze da lenire. Con l'esemplare comportamento dei suoi ufficiali e gregari, la specialità rendeva valida testimonianza di civiche virtù e di altruismo spinto sino al sacrificio.

(5255)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1966, n. **591**.

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1281;

Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.

L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1281.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 70. — VILLA

Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonchè i salariati di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella *A*, titolo III, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580, nella misura determinata con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

b) dai proventi del denaro investito come all'art. 18;

c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.

Art. 3.

Il Fondo di previdenza provvede:

a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13;

b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue:

1) il 75% per la corresponsione delle indennità previste alla lettera *a*) dell'art. 3;

2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera *b*) dello stesso articolo;

3) il 2% per le spese inerenti alla amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali;

4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12.

Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennità previste alla lettera *a*) dell'art. 3 e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al precedente punto 4). Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera *b*) dello stesso art. 3, possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

Art. 5.

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

Presidente:

il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Membri:

a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, più anziano, vice presidente:

b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

c) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referendum, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

I quattro rappresentanti di cui al presente punto *c*) durano in carica tre anni e possono essere rieletti;

d) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, scelto dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale fra gli impiegati di ruolo residenti a Roma aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In caso di pluralità di sindacati il rappresentante verrà designato dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali.

Ove non sussistesse accordo tra le varie organizzazioni si intenderà designato quel rappresentante che avrà raggiunto la maggioranza dei consensi.

Qualora detta maggioranza non sussista il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie sindacali.

Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo.

Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Segretario:

un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, ed il dirigente dei servizi del personale o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario non ha voto deliberativo.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.

Esso è chiamato:

1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera *a*);

2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera *b*);

3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art. 4;

5) ad approvare i rendiconti della gestione;

6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili.

7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, sentite le organizzazioni sindacali.

La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'anno solare.

Art. 8.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.

Detto verbale dovrà, in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art. 9.

La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente dei servizi per gli affari amministrativi contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell'art. 5, punto *c*).

Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.

Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 21 è esaminato il rendiconto del Fondo.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 16.

Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 11.

Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo.

Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovute a causa di servizio.

Art. 12.

L'indennità di cui all'art. 3, lettera *a*) sarà corrisposta al personale che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione inferiore a sei mesi.

La misura dell'indennità si ottiene moltiplicando il coefficiente di stipendio vigente al 1° gennaio 1963, corrispondente alla qualifica rivestita dall'avente diritto nel momento della cessazione dal servizio, per il numero degli anni di servizio, calcolati a norma del primo comma del presente articolo e moltiplicando ancora per il fattore di seguito indicato:

per coefficienti	di stipendio	fino a	180:	fattore	150
per il coefficiente	di	stipendio	187:	»	148
»	»	»	193:	»	145
»	»	»	202:	»	145
»	»	»	229:	»	140
»	»	»	271:	»	130
»	»	»	325:	»	120
»	»	»	402:	»	105
»	»	»	500:	»	90
»	»	»	670:	»	75

Il risultato ottenuto si arrotonda, per eccesso o per difetto, alle cento lire.

Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennità all'atto in cui si verificheranno nuovamente le condizioni di cui all'art. 3, lettera *a*), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.

Non si fa luogo a liquidazione dell'indennità nel caso che il nuovo periodo sia inferiore a due anni.

Art. 13.

In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall'articolo 12 è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto, abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico dello iscritto deceduto, in parti uguali;

4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennità è divisa tra essi in parti uguali;

7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali;

8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dallo iscritto con atto di ultima volontà.

Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

Art. 14.

Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'art. 11. Qualora il superstite sia marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 15.

L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge:

il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, numero 678, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro;

lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dallo interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonchè la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;

3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto:

i documenti di cui al precedente n. 2), nonchè un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dalla interessata (o dalle interessate) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

i documenti come al precedente n. 2);

5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

6) se si tratta dei genitori:

un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela con lo iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza.

I richiedenti, inoltre, debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;

8) se si tratta di persona designata dallo iscritto con disposizioni di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente art. 13:

un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell'art. 7 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 13.

Art. 16.

Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:

1) nei casi di morte, non per causa di servizio di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il biennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la metà dell'indennità che sarebbe spettata ove tale biennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati nell'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'art. 15.

2) nei casi di gravi malattie e menomazioni fisiche per infortunio, degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che per effetto di tali eventi abbiano subito riduzioni dello stipendio;

nei casi di malattia o menomazioni fisiche per infortunio, di comprovata gravità e durata dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè risulti comprovato che siano a carico del capo famiglia;

nei casi di decesso dell'iscritto;

nei casi di decesso di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) purchè risulti comprovato che egli era a carico dell'iscritto.

Il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, utilizzare una quota del Fondo disponibile allo scopo di conferire, per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, borse di studio per corsi di scuole medie e di istruzione superiore, università, accademie ed in genere istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore. Tale quota non potrà comunque superare il dieci per cento della disponibilità annua per sovvenzioni.

Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

Art. 17.

Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere.

Le domande di sovvenzioni presentate da ispettori generali o ingegneri capi o comunque da dirigenti uffici, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione.

Quelle presentate da impiegati o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli uffici tecnici erariali saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Art. 18.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 19.

Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, è istituito un conto corrente postale intestato al Fondo di previdenza del Catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti.

I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del Consiglio di amministrazione, emette i relativi assegni, in conformità delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nonchè dei provvedimenti previsti dal citato art. 10.

Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.

Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta Amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno, dell'importo riscosso.

Ogni altra modalità per la gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale e per il rendiconto di fine esercizio è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi.

Art. 21.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il presidente o un consigliere all'uopo delegato, entro il mese di giugno, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Disposizioni transitorie

Art. 22.

Le disposizioni di cui all'art. 12 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Art. 23.

Nei confronti degli iscritti al Fondo da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento l'indennità sara corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1966, n. 592.

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Mario Scognamiglio, notaio in Terracina iscritto nel ruolo del Collegio notarile del distretto di Latina, del 30 giugno 1965, n. 56007 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina) e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Mario Scognamiglio, notaio in Terracina, del 7 marzo 1966, n. 61042 del repertorio generale, con il quale è stato confermato e perfezionato il predetto atto costitutivo e sono state apportate alcune modifiche allo statuto;

Vista la deliberazione del 15 ottobre 1965 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Lazio (Roma-Latina), ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1966

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 593.

Conferma nella carica del presidente dell'Ente per le Ville Venete.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1963, Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 63, con il quale il dott. Giuseppe Roi è stato nominato, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 243, presidente dell'Ente per le Ville Venete, fino al 30 giugno 1966;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del presidente di detto Ente per il quadriennio dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1970, ai sensi della citata legge e della successiva legge 5 agosto 1962, n. 1336;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Roi è confermato nella carica di presidente dell'Ente per le Ville Venete per il quadriennio dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1966, n. **594.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Edoardo Palli », di Bressana Bottarone (Pavia).

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Edoardo Palli », di Bressana Bottarone (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1966, n. **595.**

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare un immobile sito in Bari.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di lire 265.000.000 (duecentosessantacinquemilioni) l'immobile costituito da un'area fabbricabile di circa mq. 1.251, sita in Bari alla via Nicolò dell'Arca e piazza Roma, distinta nel catasto terreni di Bari al foglio 30/M particella 2628, di proprietà del Monte dei Paschi di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1966, n. **596.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un immobile sito in San Remo.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal geom. Dino Gasparotti, per il prezzo di lire 11.500.000, la porzione immobiliare, con i proporzionali diritti condominiali, sita in San Remo al corso Orazio Raimondo n. 19, costituita da un ampio locale a piano terreno, da uno al piano rialzato e da un vano al piano seminterrato con i relativi servizi, da destinare ad uso di uffici della sede dell'Automobile Club di San Remo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925, numero 4092, con il quale, fra gli altri, il signor Angiolo Chimichi fu nominato, in soprannumero, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1933, registro n. 1 Finanze, foglio n. 364, con il quale il signor Angiolo Chimichi fu confermato agente di cambio presso la stessa Borsa valori di Genova;

Visto il regio decreto 7 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1938, registro n. 15 Finanze, foglio n. 123, con il quale vennero accettate, tra le altre, le dimissioni del signor Angiolo Chimichi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto luogotenenziale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1946, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 115, con il quale il signor Angiolo Chimichi fu riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 237, con il quale il signor Angiolo Chimichi venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 21 gennaio 1966, con la quale il predetto signor Angiolo Chimichi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1966, sono accettate le dimissioni rassegnate dal signor Angiolo Chimichi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1966
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 155

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1964, relativo alla costituzione, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della legge predetta;

Considerato che il dott. Pier Renato Casorati, nominato in seno al Comitato anzidetto in qualità di esperto, è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, il professore dott. Pasquale Di Pace è chiamato a far parte, in qualità di esperto, del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 87

(5900)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1966.

Nuovo regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1961, con il quale sono state approvate le delibere in data 27 novembre 1960 e 10 giugno 1961, con le quali il Comitato direttivo del suddetto Ente aveva adottato il regolamento per l'attività statutaria dell'Ente stesso;

Vista la deliberazione in data 25 settembre 1965, con la quale il Comitato direttivo dell'Ente predetto ha adottato un nuovo regolamento per l'attività statutaria, secondo le direttive del Consiglio nazionale dell'Ente stesso adottate in data 31 luglio 1965, d'accordo con il Consiglio nazionale degli ordini dei medici, che ha espresso il proprio avviso con deliberazione del 31 luglio 1965;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al nuovo regolamento per l'attività statutaria in sostituzione di quello vigente, a decorrere dal 1° gennaio 1966;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 25 settembre 1965, con la quale il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ha adottato un nuovo regolamento per l'attività statutaria, in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1966, di quello deliberato in data 27 novembre 1960 e 10 giugno 1961 e approvato con decreto ministeriale in data 24 luglio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1966

Il Ministro: BOSCO

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' STATUTARIA

TITOLO I

Dei contributi

Art. 1.

La previdenza e l'assistenza dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) di cui all'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, sono attuate secondo le norme di cui al presente regolamento, mentre le gestioni assunte dall'Ente a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto sono regolate da disposizioni a parte.

Art. 2.

Il contributo individuale obbligatorio posto a carico di ciascun iscritto all'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, è costituito:

a) da una quota fissa pari:
a L. 36.000 annue per tutti gli iscritti, fino al compimento del 32° anno di età;
a L. 60.000 annue per tutti gli iscritti, a partire dal 33° anno di età;

b) da una quota commisurata al reddito professionale e pari all'uno per cento del reddito imponibile per la imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 ed allo 0,50 per cento del reddito imponibile per l'imposta di ricchezza mobile di categoria C-2.

La riscossione dei contributi sopra indicati avviene a mezzo di ruoli esattoriali secondo le modalità ed i termini fissati per la riscossione delle imposte dirette.

I contributi vengono versati, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, dagli esattori comunali ai ricevitori provinciali.

I ricevitori provinciali a loro volta provvedono al versamento all'Ente dei contributi riscossi.

Art. 3.

L'E.N.P.A.M., ai sensi dell'art. 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, emette delle speciali marche di previdenza da applicare sui certificati medici; le marche sono fornite agli Ordini provinciali che provvedono alla loro distribuzione.

Gli iscritti sono tenuti all'applicazione delle marche sui certificati medici da essi rilasciati: il rilascio di certificato medico privo della marca quando essa è dovuta determina per l'iscritto la sospensione delle prestazioni previste al successivo art. 6.

Art. 4.

Contro l'applicazione dei contributi è ammesso ricorso al Comitato esecutivo dell'Ente entro 30 giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione della iscrizione nonché per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione contributiva secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Avverso alla decisione del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Comitato direttivo dell'Ente entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.

Art. 5.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e quello commisurato al reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria C-2 di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo devono essere corrisposti per tutta la durata della iscrizione agli albi professionali dei medici chirurghi fino al conseguimento della pensione ordinaria o fino all'epoca di decorrenza della pensione per invalidità.

Il contributo commisurato al reddito imponibile ai fini della imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 deve essere corrisposto per tutta la durata dell'attività professionale.

L'iscritto colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata supe-

riore a sei mesi ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo per il periodo di inabilità, periodo che verrà computato a tutti gli effetti come periodo contributivo.

L'interessato, ove ritenga che l'evento insorto sia tale da produrre conseguenze professionali nella misura richiesta per il diritto all'esonero, deve segnalarlo all'Ente entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite dell'Ordine dei medici di appartenenza.

L'esonero vale a decorrere dalla prima rata successiva all'epoca in cui si verifica l'infortunio o la malattia si manifesta in modo inibente ogni attività professionale e si riferisce ai contributi iscritti nei ruoli in corso di riscossione.

In caso di segnalazione tardiva nessun esonero può essere riconosciuto a meno che all'atto della segnalazione non persista lo stato di inabilità assoluta all'esercizio professionale.

Art. 6.

Il diritto alle prestazioni dell'Ente rimane sospeso in caso di morosità al pagamento dei contributi.

Col pagamento dei contributi dovuti all'Ente l'iscritto viene reintegrato nel diritto alle prestazioni anche per quanto attiene ad eventi verificatisi durante la morosità.

Art. 7.

La cancellazione o la radiazione dagli albi professionali comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente.

Al medico cancellato o radiato dagli albi professionali dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, compete unicamente il rimborso di una aliquota dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 pari al 70 % di essi, senza interessi.

L'anzianità di iscrizione e di contribuzione maturata al momento della cancellazione o della radiazione non è computabile agli effetti del conseguimento del diritto alle prestazioni in caso di una eventuale successiva reiscrizione.

Art. 8.

La misura dei contributi e quella delle prestazioni sono soggette a revisione in relazione alle risultanze della gestione ed al fabbisogno dell'Ente da accertare ogni triennio mediante apposito bilancio tecnico.

TITOLO II

Delle prestazioni previdenziali

Art. 9.

Le prestazioni previdenziali erogate dall'Ente sono:

a) la pensione ordinaria;
b) la pensione per l'invalidità;
c) la pensione ai superstiti.

Le pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.M. sono cumulabili con le altre pensioni e con altri assegni previdenziali di cui i medici e i loro superstiti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 10.

La pensione ordinaria, dell'importo di L. 720.000 annue, è concessa a tutti gli iscritti al compimento del 65° anno di età alle seguenti condizioni:

a) che siano iscritti agli albi professionali al compimento dell'età di pensione e che l'iscrizione duri, senza interruzioni, da almeno dieci anni salvo quanto disposto dal successivo art. 28;

b) che non fruiscano della pensione per invalidità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9;

c) che possano far valere almeno 25 anni di contribuzione all'Ente, salvo quanto disposto dall'art. 28 del presente regolamento.

La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto ha compiuto l'età di pensione, sempreché abbia presentato domanda entro 3 anni dal compimento della età di pensione. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda con pagamento degli arretrati per un solo anno.

E' ammesso il ritardo volontario nell'entrata in pensione per uno o più anni interi, fino ad un massimo di cinque anni, con contemporaneo versamento dei contributi indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

La richiesta di ritardo volontario, a pena di nullità, deve essere presentata all'Ente prima del compimento del 65° anno di età, con l'indicazione del numero degli anni per i quali si intende ritardare l'entrata in pensione.

In caso di ritardo volontario nell'entrata in pensione, l'iscritto ha diritto ai seguenti aumenti percentuali della misura della pensione spettantegli:

per il ritardo di 1 anno: 8 per cento;
per il ritardo di 2 anni: 16 per cento;
per il ritardo di 3 anni: 25 per cento;
per il ritardo di 4 anni: 36 per cento;
per il ritardo di 5 anni: 50 per cento.

L'iscritto ammesso al ritardo volontario nell'entrata in pensione può chiedere, alla scadenza di ciascun anno intero di ritardo, la liquidazione della pensione maturata.

Gli anni di ritardo volontario nell'entrata in pensione non sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva prevista al primo comma, lettera *c*), del presente articolo, né dell'anzianità contributiva ridotta di cui al secondo comma del successivo art. 28, né dell'anzianità di iscrizione prevista alla lettera *a*) del presente articolo ed al primo comma del successivo art. 28.

Art. 11.

Hanno diritto alla pensione di invalidità, quale che sia l'anzianità di iscrizione raggiunta, gli iscritti che, successivamente alla data di iscrizione all'albo professionale e, comunque, dopo il 1° gennaio 1958 ma prima del compimento del 65° anno di età, divengano inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale a causa di infortunio o malattia.

La pensione di invalidità è di importo pari a L. 720.000 annue ed è concessa dall'Ente previo accertamento e sentito il parere della apposita Commissione medica costituita presso ciascun Ordine secondo quanto disposto dal successivo articolo 12.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda all'Ente.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nel diritto alla pensione per invalidità.

Art. 12.

Presso ciascun Ordine dei medici è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell'Ordine, con il compito di procedere agli accertamenti ed esprimere parere sulle infermità denunciate dagli iscritti al fine del conseguimento della pensione per invalidità.

La Commissione è composta di tre medici di cui uno, che la presiede, nominato dal Comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. di concerto con l'Ordine interessato e gli altri due nominati dal Consiglio direttivo dell'Ordine.

Art. 13.

Presso la sede dell'Ente è costituita una Commissione medica centrale composta di tre medici nominati dal Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo o il Comitato esecutivo, prima di decidere sul ricorso ad essi presentato contro il diniego di concessione della pensione per invalidità, possono richiedere il parere medico legale della Commissione medica centrale sullo stato di invalidità denunciato dal ricorrente.

Art. 14.

Al coniuge superstite del medico iscritto deceduto prima di aver conseguito il diritto a pensione ma dopo l'entrata in vigore del presente regolamento spetta una pensione indiretta pari al 50 % della pensione che sarebbe spettata al medico iscritto in caso di invalidità assoluta e permanente sopravvenuta al momento del decesso.

Tale pensione è maggiorata delle aliquote indicate al successivo art. 16 per le persone a carico ivi specificate.

Il conseguimento del diritto alla pensione indiretta è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del superstite o di entrambi i coniugi.

Art. 15.

Al coniuge superstite del medico pensionato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o del medico deceduto nel corso del periodo di ritardo volontario dell'entrata in pensione, di cui all'art. 10, quinto comma, spetta una pensione di reversibilità pari al 50 % della pensione percepita dal medico o di quella percipienda dal medico in base agli anni interi di ritardo volontario già maturati, maggiorata delle aliquote indicate al successivo art. 16 per le persone a carico ivi specificate.

La pensione di reversibilità non compete al coniuge superstite:

a) se sussiste sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi;

b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il medico pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni o, se di età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età fra i due coniugi sia maggiore di venti anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso del medico pensionato sia avvenuto per causa di infortunio.

Art. 16.

Se il coniuge superstite ha a proprio carico figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell'iscritto deceduto, la pensione indiretta e la pensione di reversibilità subiscono una maggiorazione fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età da parte di ciascun figlio o, nel caso di figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, anche oltre tale età e finché duri lo stato di inabilità.

La maggiorazione per le figlie minori cessa altresì con la perdita dello stato di nubile da parte di queste.

L'importo della maggiorazione è del 25 % della pensione diretta per un solo figlio e del 50 % della pensione diretta per due o più figli.

Art. 17.

I figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico iscritto o del medico pensionato, ove rimangano orfani di entrambi i genitori o in caso di nuove nozze del coniuge superstite, o, ancora, nel caso che al coniuge superstite non venga riconosciuto il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per il mancato verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 14 e 15, hanno diritto ad un assegno pari:

a) al 50 % della pensione ordinaria o al 50 % della pensione di cui fruiva il medico pensionato, in caso di un figlio solo;

b) al 75 % della pensione ordinaria o al 75 % della pensione di cui fruiva il medico pensionato, in caso di due figli;

c) al 100 % della pensione ordinaria o al 100 % della pensione di cui fruiva il medico pensionato, in caso di tre o più figli.

Tale assegno è corrisposto fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, semprechè, se figlie, siano nubili ed anche oltre tale età, ai figli inabili a qualsiasi lavoro proficuo, finché perduri lo stato di inabilità.

Art. 18.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del medico iscritto sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro tre anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento di arretrati per un solo anno.

Quando passa a nuove nozze il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto alla pensione.

Art. 19.

Il medico iscritto o pensionato che a sua volta sia coniuge superstite di medico iscritto o pensionato può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità, ivi comprese le maggiorazioni di cui al precedente art. 16.

Parimenti gli orfani di entrambi i genitori ambedue medici iscritti hanno diritto al cumulo degli assegni di cui all'art. 17 calcolati sulla pensione di ciascun genitore iscritto deceduto.

Art. 20.

Per conseguire le prestazioni previdenziali disposte dal presente regolamento l'iscritto o il coniuge superstite o l'orfano devono far pervenire alla Presidenza dell'E.N.P.A.M. per il tramite dell'Ordine dei medici di appartenenza dello stesso iscritto o del coniuge deceduto o del genitore la domanda corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

Le pensioni dell'Ente sono corrisposte direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

Il pagamento avviene a ratei bimestrali posticipati.

In caso di decesso del titolare della pensione durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Art. 21.

Contro il diniego di concessione della pensione l'iscritto o il superstite o i loro aventi causa possono ricorrere al Comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Avverso alla decisione del Comtiato esecutivo è ammesso ricorso al Comitato direttivo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione stessa.

Il Comitato direttivo decide in via definitiva.

TITOLO III

Delle prestazioni assistenziali

Art. 22.

Agli iscritti colpiti da infortunio o malattia e che versino in precarie condizioni economiche nonché ai superstiti di medici che si trovino in particolari condizioni di bisogno possono essere concessi sussidi straordinari.

In particolare, al medico che fruisca della pensione per invalidità da parte dell'Ente, che versi in precarie condizioni economiche e sia privo di altre pensioni, può essere concesso un sussidio continuativo, integrativo della pensione, fino all'importo di L. 360.000 annue.

Ai fini della concessione dei predetti sussidi sono considerati superstiti del medico deceduto:

a) la vedova;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico, purché minori e, se figlie, nubili;

c) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti del medico, anche se maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi.

Potranno essere concesse prestazioni assistenziali anche al padre e, ove questi fosse morto, alla madre del medico deceduto purchè siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed in stato di particolare bisogno e non esistano superstiti delle categorie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Le erogazioni di cui ai precedenti commi devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Comitato direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione per ciascun esercizio, senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale.

I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione per le prestazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 23.

Lo stato di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti deve essere comprovato e la misura della prestazione a favore dell'assistito deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente.

L'Ente si riserva in proposito ogni preventivo accertamento.

Art. 24.

Entro i limiti dello stanziamento per le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22, l'Ente istituisce annualmente borse di studio a favore degli orfani degli iscritti da concedere in considerazione dei meriti e dello stato di bisogno dei richiedenti.

L'Ente può istituire altresì Case di riposo per ospitarvi i propri iscritti ed i loro familiari contro versamento di rette fissate al puro costo del servizio.
Particolari norme regoleranno l'ammissione nelle Case di riposo e quant'altro attiene alla loro gestione.

Art. 25.

L'iscritto o il superstite per conseguire le prestazioni assistenziali deve rivolgere domanda alla presidenza dell'Ente per il tramite dell'Ordine di appartenenza del medico, corredandola con gli opportuni documenti.
L'Ordine trasmette la domanda ed i relativi documenti all'Ente formulando il proprio parere.

Art. 26.

All'interessato od al suo legale rappresentante sarà comunicato l'esito della domanda presentata in conformità dell'articolo 25.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Comitato esecutivo dell'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della decisione.
Contro la successiva decisione del Comitato esecutivo ed entro sessanta giorni dalla data della sua comunicazione è ammesso ricorso al Comitato direttivo dell'Ente che decide in via definitiva.

TITOLO IV

Delle disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 27.

Le pensioni in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono così rivalutate a partire dalla data medesima:
a) la pensione diretta ordinaria e la pensione diretta straordinaria di cui agli articoli 10 e 27 rispettivamente del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 luglio 1961 sono aumentate a lire 432.000 annue;
b) la pensione ordinaria a superstiti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del predetto regolamento e la pensione straordinaria a superstiti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo sono determinate nella misura risultante dalla applicazione delle aliquote di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento alla pensione di L. 552.000 annue;
c) le pensioni per invalidità sono aumentate a L. 720.000 annue.
Le pensioni ai futuri superstiti del medico pensionato all'atto di entrata in vigore del presente regolamento saranno determinate applicando le aliquote previste dagli articoli 15, 16 e 17 alla pensione annua di L. 552.000 od alla maggiore pensione di cui fruisce il medico pensionato.

Art. 28.

In deroga a quanto stabilito dalla lettera *a)* del primo comma del precedente art. 10, l'anzianità di iscrizione all'Ente necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria è ridotta ad un anno per il primo anno di attuazione del presente regolamento e si eleva di un anno per ogni anno successivo fino a raggiungere i 10 anni previsti alla lettera *a)* del citato articolo.
L'anzianità di contribuzione all'Ente, prevista dalla lettera *c)* del medesimo articolo, necessaria per il conseguimento della pensione ordinaria e la misura della pensione ordinaria per gli iscritti nati nei seguenti anni sono così ridotte:

anno di nascita dell'iscritto	anzianità contributiva necessaria	misura della pensione annua
1901	anni 18	L. 552.000
1902	anni 19	L. 576.000
1903	anni 20	L. 600.000
1904	anni 21	L. 624.000
1905	anni 22	L. 648.000
1906	anni 23	L. 672.000
1907	anni 24	L. 696.000

Art. 29.

L'iscritto che al raggiungimento del 65° anno di età non può contare sull'anzianità di iscrizione di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 10 o su quella ridotta di cui al primo comma dell'art. 28 è obbligato a ritardare la propria entrata in pensione fino al conseguimento dell'anzianità di iscrizione fissata per l'anno in cui ha compiuto il 65° anno di età.
Per tutto il periodo del ritardo obbligatorio nel pensionamento l'iscritto è tenuto al versamento di tutti i contributi stabiliti dall'art. 2; il ritardo medesimo, però, non determina gli aumenti della misura della pensione previsti all'art. 10.
Se l'iscritto di cui al primo comma del presente articolo intende fruire degli aumenti della pensione fissati dall'articolo 10, il ritardo volontario nell'entrata in pensione decorre dal giorno in cui ha raggiunto, a mezzo del ritardo obbligatorio, l'anzianità di iscrizione richiesta.

Art. 30.

Gli iscritti che al raggiungimento del 65° anno di età non possono contare sull'anzianità di contribuzione indicata alla lettera *c)* dell'art. 10 o su quelle ridotte previste dal secondo comma dell'art. 28 devono versare i contributi per gli anni mancanti al raggiungimento della anzianità necessaria.
Il contributo da versare per ciascun anno mancante è fissato nella misura di L. 80.000.
Dal numero degli anni mancanti al raggiungimento della richiesta anzianità vengono detratti gli anni o le frazioni di anno di durata superiore a sei mesi nei quali il pensionando è stato totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale, semprechè per detti periodi non abbia già fruito della esenzione di cui all'art. 5. La detrazione si opera solo se la inabilità si è verificata successivamente alla iscrizione all'albo professionale, nel periodo, di durata pari alla richiesta anzianità, immediatamente precedente al raggiungimento dell'età di pensione.
Quando per il conseguimento della pensione ordinaria è necessario il versamento dei contributi mancanti al raggiungimento dell'anzianità stabilita, la pensione stessa decorre dal primo mese successivo a quello in cui è avvenuta la regolarizzazione della posizione contributiva.

Art. 31.

Il Comitato esecutivo, su richiesta dell'interessato ed ove sussistano particolari condizioni di bisogno, può concedere facilitazioni nel pagamento del contributo di cui all'art. 30 mediante trattenuta dei ratei di pensione per l'intero importo o per una parte di esso fino alla concorrenza di quanto dovuto dal pensionando.
In caso di decesso del pensionando prima che sia stato totalmente soddisfatto il credito dell'Ente, ai superstiti spetta la pensione per essi prevista, senza ulteriori contribuzioni.

Art. 32.

Gli iscritti appartenenti alle classi indicate al secondo comma dell'art. 28 nonchè tutti gli iscritti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento fruiscono della pensione diretta ordinaria e straordinaria di cui agli articoli 10 e 27 rispettivamente del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 luglio 1961, possono, mediante pagamento di un contributo di riscatto facoltativo, conseguire aumenti della misura della pensione loro spettante in base al presente regolamento fino a portarla allo importo massimo di L. 720.000 annue.
Il contributo di riscatto facoltativo è pari a L. 80.000 per ogni aumento, non frazionabile, di L. 24.000 annue della pensione.
Il contributo deve essere versato all'Ente in contanti al momento della richiesta dell'aumento della pensione; l'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'importo del contributo di riscatto facoltativo è pervenuto all'Ente.
Per il pagamento del contributo di riscatto facoltativo non sono applicabili le facilitazioni di cui all'art 31.

Art. 33.

I contributi di tardiva iscrizione e di reiscrizioni di cui all'art. 5, terzo comma, e dell'art. 7, secondo comma del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e

la previdenza sociale 24 luglio 1961, già versati all'Ente da iscritti in pensione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono acquisiti all'Ente medesimo; i contributi, invece, pagati o in corso di pagamento da parte di iscritti non ancora in pensione vengono restituiti o, se del caso, computati ai fini del pagamento del contributo di cui al precedente art. 30, rimanendo gli interessati obbligati, per il conseguimento della pensione ordinaria, al raggiungimento dell'anzianità di iscrizione prevista dall'art. 29 primo comma.

Art. 34.

Il regolamento per l'attività statutaria dell'E.N.P.A.M. approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 24 luglio 1961 è sostituito dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Il presidente: prof. Andrea BENAGIANO

(5918)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro di Castelvero, con sede in Castelvero di Vestenanova (Verona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione straordinaria effettuata in data 4 novembre-21 dicembre 1965 alla Società cooperativa di produzione e lavoro Castelvero, con sede in Castelvero di Vestenanova (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro di Castelvero, con sede in Castelvero di Vestenanova (Verona), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Valdettaro in data 5 dicembre 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pisa Natale ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1966

Il Ministro: Bosco

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Istituto Regionale per l'Edilizia Cooperativa I.R.E.C. », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 3 maggio 1966 alla Società cooperativa « Istituto Regionale per l'Edilizia Cooperativa (I.R.E.C.) », con sede in Napoli; dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Istituto Regionale per l'Edilizia Cooperativa (I.R.E.C.) », con sede in Napoli, costituita per rogito Errico Cibelli in data 21 aprile 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. prof. Giuseppe Liguori ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1966

Il Ministro: Bosco

(5952)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari » che avrà luogo a Parma dal 24 settembre al 2 ottobre 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 luglio 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(5946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 giugno 1966, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 28 giugno 1966 al 28 ottobre 1966.

(6045)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 giugno 1966, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati fino al 28 ottobre 1966.

(6044)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo dei lavoratori di Riolo - frazione di Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 luglio 1966, il rag. Ferrari Dario è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo dei lavoratori di Riolo, frazione di Lodi (Milano) in sostituzione del dott. Giovanni Battista Amatetti.

(6046)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « FATMA », con sede in località Colle di Malamerenda di Siena.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 luglio 1966, il rag. Maurizio Baglioni viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento in data 7 ottobre 1965, in sostituzione del rag. Enzo Bruttini.

(6047)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Latteria sociale cooperativa di Ovaro », con sede in Ovaro (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966, il dott. Siciliotti Franco è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Latteria sociale cooperativa di Ovaro », con sede in Ovaro (Udine), in sostituzione del dott. Massenzi Benedetto Cesare, che ha rinunciato all'incarico.

(6060)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Domus Nostra » ex « Casa Nostra », con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966, la Società cooperativa « Domus Nostra » ex « Casa Nostra », con sede in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 14 febbraio 1957 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carlo Alberto Foschi.

(6063)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato di 3ª categoria, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1966.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1966, col quale è stato indetto un concorso a trentacinque posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato di 3ª categoria (ex coeff. 151) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di operaio comune in prova di ruolo dello Stato di 3ª categoria (ex coeff. 151) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1966, è costituita come appresso:

Presidente:
Cesaroni dott. Oscar, magistrato di Corte d'appello, Direttore dell'Ufficio V - D.G.I.P.P.

Componenti:
Janniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'Amministrazione degli II. PP.;
Montella Eugenio, archivista capo nell'Amministrazione degli II. PP.

Segretario:
Pirro Francesco, aiutante di 1ª classe nell'Amministrazione degli II. PP.

Segretario supplente:
Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli II. PP.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul Cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presennte decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1966
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 328

(6172)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantanove posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di categoria 5ª b), indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1966.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1966, col quale è stato indetto un concorso a quarantanove posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di categoria 5ª-*b*) (ex coeff. 139) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto l'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia e successive modificazioni;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quarantanove posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di categoria 5ª-*b*) (ex coeff. 139) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1966, è costituita come appresso:

Presidente:

Cesaroni dott. Oscar, magistrato di Corte d'appello, Direttore dell'Ufficio V - D.G.I.P.P.

Componenti:

Janniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'Amministrazione degli II. PP;

Montella Eugenio, archivista capo nell'Amministrazione degli II. PP.

Segretario:

Cassieri Francesco, archivista nell'Amministrazione degli II. PP.

Segretario supplente:

Pirro Francesco, aiutante di 1ª classe nell'Amministrazione degli II. PP.

Alla spesa presunta di L. 10.000 per il funzionamento della Commissione predetta si provvederà con i fondi stanziati sul Cap. 1051 art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presennte decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1966
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 327

(6171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori per la specializzazione in meccanica agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori, per la specializzazione in meccanica agraria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in ingegneria;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi:

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità agli articoli 314 e 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 7.

Ai fini della dichiarazione di vincitore del concorso e della formazione della graduatoria degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno dimostrare l'eventuale possesso dei titoli di precedenza nella nomina previsti per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per i profughi disoccupati, o quelli di preferenza, per i casi di parità di merito, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università: certificato rilasciato dal rettore dell'Università attestante la qualità ed i termini di durata dei servizi prestati;

d) i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato dal direttore dell'Istituto sperimentale o dell'Osservatorio fitopatologico attestante i periodi di tempo in cui hanno frequentato la Stazione o l'Osservatorio in qualità di borsisti e l'ente che ha concesso la borsa di studio.

Gli assistenti universitari od i borsisti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono esonerati dal presentare i certificati richiesti alle stesse lettere, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli;

e) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

f) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

g) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

h) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

m) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

n) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

o) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

p) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

s) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

t) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la dichiarazione di vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in debito bollo sottoindicati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano gia trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo, l'impiegato che avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1966
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 390

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

Aspetti costruttivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici;

Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo;

Scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture.

Prova pratica:

Determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte. Fondamenti di macchine e di meccanica applicata alle macchine. Metodologia sperimentale.

Roma, addì 12 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

(5368)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, n. 1285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 1.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;

diploma di laurea in scienze politiche;

diploma di laurea in economia e commercio;

diploma di laurea in scienze economiche e marittime;

diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;

diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in lingue e civiltà orientali a indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali.

Possono partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente articolo 2, è elevato:

1-*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di 5 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, *dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;*

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti od assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni 40 di età.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle

formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo di L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (All. 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suddetto, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'Università o l'Istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova scritta obbligatoria e le altre lingue estere tra quelle indicate nel successivo art. 8, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale del personale e degli affari generali.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da Amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I. — *Prove obbligatorie*:

1) scritte (quattro):

a) diritto privato;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto internazionale;

c) geografia economica;

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero. Nozioni sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica.

II. — *Prova facoltativa*:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre due lingue estere indicate nel n. 1), lettera *d*), del presente articolo.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate dalla sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato, rilasciato al nome del padre del candidato, dalla Amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati delle carriere di concetto, per avvalersi della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istituto di istruzione secondaria di 2° grado o la relativa copia autentica;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 13.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di consiglieri di 3ª classe.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di consigliere di 3ª classe e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1966
Registro n. 2 Commercio Estero, foglio n. 69

ALLEGATO 1

Schema semplificativo della domanda da redarsi su carta da bollo

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (Provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito l'anno . . . . presso l'Università (o Istituto) . . . . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente anche la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (in caso positivo, specificare l'Amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua estera in . . . . (specificare se francese, o inglese, o tedesca), nonchè la prova orale facoltativa di lingua estera in . . . . e in . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . .;

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Autenticazione della firma

(5718)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente e nomina di un membro aggregato della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1966, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerata l'impossibilità del dott. Giuseppe Castelli di partecipare ai lavori della Commissione predetta, perchè destinato ad altro servizio;

Considerato, inoltre, che occorre aggregare alla Commissione stessa un membro aggiunto, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lucio Venturini, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giuseppe Castelli, destinato ad altro servizio.

Art. 2.

Il prof. Giovanni Delpin, insegnante di lingua tedesca presso la Scuola media « Manin » di Roma, è aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Ai predetti componenti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1966
Registro n. 20 Interno, foglio n. 278

(5999)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazioni civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965, è stata pubblicata a pagina 243 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 del 1°-31 marzo 1966.

(6101)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendente dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 8 luglio 1966).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette n. 3 (tre) posti di preparatore chimico aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civili e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine

perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di preparatore chimico aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(6028)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1965, registro n. 73 Difesa-Esercito, foglio n. 269 con il quale è stato indetto un concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Mino Enrico, generale di brigata s.p.e.

Membri:

Quaranta Felice, maestro insegnante di Conservatorio di musica;

Argento Pietro, maestro insegnante di Conservatario di musica;

Grandi Walter, maestro diplomato in composizione e strumentazione banda;

Faccenda Ottavio, maestro diplomato in composizione e strumentazione banda.

Segretario:

Santoni dott. Alberto, consigliere di 3ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1966
Registro n. 37, *foglio n.* 294

(6050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 27 del 7 luglio 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1966 (registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1966, registro n. 62, foglio n. 98), relativo all'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di venti inservienti in prova presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(5965)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 7 aprile 1966 ed il relativo decreto n. 68 dell'8 aprile 1966, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1963.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 7 aprile 1966 ed il relativo decreto n. 69 dell'8 aprile 1966, con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che il signor dott. Sandro Scrinzi ha rinunciato al posto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Vista la dichiarazione di accettazione preventivamente prodotta dal dott. Neri Taurino che segue il vincitore nella graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1661 dell'8 luglio 1966;

Decreta:

Il dott. Neri Taurino è dichiarato vincitore della condotta medica di Fondo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 13 luglio 1966

Il Presidente: DALVIT

(6135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6522/III del 4 dicembre 1965, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1963;
Visto che i dottori Giovanni Dessì e Rinaldo Casula, vincitori, rispettivamente, delle condotte mediche di Gonnesa e Lunamatrona-Siddi-Ussarmanna-Pauli Arbarei, hanno rinunziato alla nomina;
Vista la graduatoria degli idonei nel concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6521/III del 4 dicembre 1965;
Considerato che il dott. Tito Pistis e la dottoressa Edoarda Ruggiu — che seguono nell'ordine il dott. Casula — regolarmente interpellati hanno dichiarato di accettare la nomina a medico condotto di Lunamatrona-Siddi-Ussarmanna-Pauli Arbarei e Gonnesa;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6522/III del 4 dicembre 1965, il dott. Tito Pistis è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Lunamatrona-Siddi-Ussarmanna-Pauli Arbarei e la dottoressa Edoarda Ruggiu della condotta medica di Gonnesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 8 luglio 1966

Il medico provinciale: PINTUS

(5983)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1966, n. **14.**

Agevolazioni per l'attuazione del riordino fondiario e la esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 18 *del* 19 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, fino alla misura massima del 98 per cento:

a) la spesa ammissibile per lo studio e l'attuazione di piani di riodino fondiario e la esecuzione di tutte le opere connesse all'attuazione stessa, promossi nell'ambito della Regione dai Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario ed idraulici;

b) la spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica ed idraulico-agraria e di irrigazione, fatte a servizio comune di più fondi, da parte di Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, formati, questi ultimi, da Province e Comuni.

Art. 2.

Quando le opere, di cui all'articolo precedente, vengono eseguite con l'intervento finanziario dello Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale massima stabilita nello stesso articolo.

Art. 3.

Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2, si applicano anche per le opere non ancora eseguite, quando per le medesime sia stata già disposta, nell'anno 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.

Per le opere di irrigazione, non iniziate alla data del 26 agosto 1964, le stesse disposizioni si applicano pure in favore dei Consorzi, anche se il decreto di concessione dei lavori è anteriore alla data suddetta.

Art. 4.

Alla spesa per l'attuazione delle opere di cui agli articoli precedenti, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 611 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1966 e con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 luglio 1966

BERZANTI

(6070)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.